

Penale Ord. Sez. 3 Num. 6377 Anno 2019

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 17/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SINITO VITA nato a CENTURIPPE il 02/03/1947

avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Piero Gaeta: «Inammissibilità del ricorso».

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con ordinanza del 5 luglio 2018 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Sinito Vita avverso la sentenza del Tribunale di Milano (giudizio abbreviato) del 7 luglio 2017, rilevando la tardività dell'impugnazione, poiché la sentenza era stata tempestivamente depositata entro il termine dei 15 giorni (depositata l'11 luglio 2017), e considerato che l'atto di appello era stato presentato tardivamente, il 21 novembre 2017.

2. Sinito Vita ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge, art. 442, comma 3, in relazione all'art. 591, cod. proc. pen.

Le sentenze emesse in seguito al rito abbreviato devono essere notificate all'imputato assente per tutto il corso del giudizio (regime della precedente contumacia). Il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito (simile all'estratto contumaciale), termine valido sia per il difensore e sia per l'imputato come previsto dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.

Nel caso in giudizio l'avviso prescritto dalla norma (art. 442, comma 3, cod. proc. pen.) non è stato regolarmente effettuato.

L'art. 442, comma 3, del cod. proc. pen. deve ancora ritenersi pienamente in vigore, pur dopo la riforma del processo in assenza.

Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Pietro Gaeta, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

¹


CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. pen.

Dopo la riforma della disciplina del processo in absentia (ex contumacia), l'avviso previsto dall'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, d.a. del cod. proc. pen. ("La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza stessa"), per una parte della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 - dep. 09/07/2018, Careri, Rv. 273485 e Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017 - dep. 18/07/2017, S, Rv. 270911; così anche per la decisione della Corte di appello impugnata) non risulta più dovuto, in quanto l'imputato è rappresentato dal difensore.

Questa tesi propende per l'abrogazione implicita degli art. 442, cod. proc. pen. e 134, d.a., del cod. proc. pen. (vedi per il giudizio di appello, Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015 - dep. 14/12/2015, B, Rv. 265318: «Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non si applica l'istituto della contumacia, con la conseguenza che l'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore»).

Per questa giurisprudenza (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 - dep. 09/07/2018, Careri, Rv. 273485) «con la nuova disciplina dell'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre la mancata partecipazione dell'imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell'eliminazione dell'obbligo di notifica della sentenza, è venuta meno anche la ragione giustificatrice della disposizione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato l'imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le



informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell'impugnazione. Tale considerazione induce a confermare la correttezza del rilievo operato dal giudice [...] sul piano sistematico, secondo il quale l'interpretazione propugnata con il ricorso finirebbe per sortire effetti incostituzionali, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia giudicato col rito abbreviato e chi scelga il giudizio ordinario, perché, a fronte della pari condizione di assenza, soltanto il primo avrebbe diritto alla notificazione dell'estratto della sentenza, sebbene rappresentato ed assistito da un difensore munito di procura speciale, che contribuisce ad assicurargli certa conoscenza del processo, cui ha scelto di non prendere parte».

5. Per altra giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (in particolare Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 - dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695; Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 - dep. 9/07/2015, Fanale, non mass.; Sez. 1, n. 33540 del 3/11/2015 - dep. 1/8/2016, Carini, non mass.) risulterebbe oltremodo inconsueto che il legislatore abbia dimenticato di abrogare due norme importanti, come l'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, d.a. del cod. proc. pen., con la legge di riforma (legge 28 aprile 2014, n. 67), pur con l'intervento in maniera organica e completa sul codice di rito.

Va osservato che la specifica regola dettata dall'art. 442 cod. proc. pen., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche dell'art. 442 cod. proc. pen., operate dalla legge n. 479 del 1999 (dall'art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1 bis) e dal successivo d. l. 24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (dall'art. 7, che ha modificato il comma 2).

Non vi sono perciò elementi per ritenere che la persistenza della regola per la quale all'imputato a qualsiasi titolo non comparso debba essere notificata la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, costituisca frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo. Gli interventi normativi concomitanti e successivi alla modifica della stessa norma (l'art. 442, cod. proc. pen.) ma non del



suo terzo comma, impediscono di affermare il contrario (vedi in tal senso, espressamente, Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 - dep. 09/07/2015, Fanale, Rv. 264301: «In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza»; vedi nello stesso senso anche Sez. 1, 1 agosto 2016, n. 33540/2016, ud. 3 novembre 2015, non massimata; in senso contrario, però, vedi Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015 - dep. 14/12/2015, B, Rv. 26531801).

5. 1. Inoltre - sempre per la citata sentenza Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 - dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695 -, far dipendere una sanzione, produttiva di effetti negativi per l'imputato (che vedrebbe, infatti, dichiarato inammissibile un atto di impugnazione, con passaggio in giudicato della decisione di condanna), da un'interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore, peraltro per un diritto ad una impugnazione della sentenza di condanna, violerebbe il principio CEDU del giusto processo, che richiede sempre, per le norme penali e processuali penali, una interpretazione restrittiva, e in *favor rei*; ovvero il principio dell'interpretazione ragionevole, come un sotto-criterio del principio di prevedibilità della norma (divieto di applicare la legge penale a detrimento dell'accusato) - vedi Sentenza C.edu, G.C., Grigoriades, c/ Grecia 25 novembre 1997, § 38 -.

6. Il contrasto di giurisprudenza rappresentato investe una questione fondamentale incidente anche sulla prassi degli uffici giudiziari, poiché alcuni continuano ad effettuare le notifiche suddette (all'imputato non comparso per tutto il giudizio abbreviato) ed altri uffici non le dispongono.

Sul punto, quindi, ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. pen. è necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per la decisione, in relazione al contrasto di giurisprudenza rilevato tra le decisioni della Cassazione ponendo il seguente quesito:

4


"Se, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia, debba essere notificato all'imputato assente l'estratto della sentenza ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, d.a. cod. proc. pen.".

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2018